

Ordinanza sull'entrata in vigore della modificazione del Codice civile svizzero

210.1

**(Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni fra i coniugi
e diritto successorio)**

del 22 gennaio 1986

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

Art. 1

La legge federale del 5 ottobre 1984¹⁾ che modifica il Codice civile svizzero (Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni fra i coniugi e diritto successorio) entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Art. 2

Le comunicazioni di cui al nuovo articolo 9d capoverso 2²⁾ del titolo finale del CC devono essere fatte entro il 31 dicembre 1987.

Art. 3

Le dichiarazioni di cui ai nuovi articoli 9e capoverso 1²⁾ e 10b capoverso 1²⁾ del titolo finale del CC possono essere fatte anche innanzi il 1° gennaio 1988.

Art. 4

¹ Le comunicazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono valide anche se fatte prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1986.

Testo delle disposizioni citate agli articoli 2 e 3 qui avanti

Art. 9d

¹ Dopo l'entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione fra i coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull'unione dei beni.

c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova

RU 1986 153

¹⁾ RU 1986 122

²⁾ Vedi qui di seguito.

² Prima dell'entrata in vigore della legge nuova, ogni coniuge può comunicare per scritto all'altro che il loro regime d'unione dei beni sarà sciolto secondo le disposizioni della legge anteriore.

³ se il regime dei beni è sciolto in seguito all'accoglimento di un'azione proposta prima dell'entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione si fa secondo la legge anteriore.

Art. 9e

3. Mantenimento dell'unione dei beni

¹ I coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime purché non l'abbiano modificato per convenzione matrimoniale; l'ufficio del registro dei beni matrimoniali tiene un elenco pubblico di queste dichiarazioni.

² Il regime dei beni è però opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.

³ I beni riservati dei coniugi sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.

Art. 10b

c. Sottoposizione alla legge nuova

¹ I coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano modificato per convenzione matrimoniale, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli acquisti.

² In tal caso, la partecipazione convenzionale all'aumento vale per la somma totale degli aumenti della sostanza d'ambo i coniugi, salvo che si sia altrimenti stabilito per convenzione matrimoniale.